SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 125**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1992.

Cessazione dell'ambasciatore Sergio Berlinguer dalla carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 1987, con il quale l'ambasciatore dott. Sergio Berlinguer è stato nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'ambasciatore dott. Sergio Berlinguer cessa dalla carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1992

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1992
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 163

92A2584

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1992.

Nomina del dott. Gaetano Gifuni a Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Gaetano Gifuni è nominato Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1992

SCÀLFARO

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1992
Registro n. 9 Presidenza, foglio n. 164

92A2585

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 maggio 1992.

Dichiarazione dello stato di emergenza per fronteggiare il pericolo derivante dal rinvenimento in taluni comuni della regione Liguria di rilevanti quantità di rifiuti tossico-nocivi in discariche abusive.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la relazione in data 25 maggio 1992 con la quale il Ministro dell'ambiente ha rappresentato al Consiglio dei Ministri il grave pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente venutosi a determinare nella regione Liguria a seguito del rinvenimento di massicce quantità di rifiuti tossico-nocivi interrati in discariche abusive site nelle zone del ponente savonese e, specificatamente,nel territorio dei comuni di Borghetto S. Spirito, Tovo S. Giacomo, Magliolo e Andora;

Considerato che dalla predetta relazione del Ministro dell'ambiente emerge l'incombente pericolo di inquinamento di falde acquifere che riforniscono molti comuni limitrofi, attesa, peraltro, la natura particolarmente permeabile del suolo;

Ritenuta l'esigenza di provvedere con la massima urgenza alla messa in sicurezza dei materiali rinvenuti;

Considerato che l'onere, che ammonterebbe secondo le stime della regione Liguria a lire 10 miliardi, potrebbe far carico per lire 2 miliardi sul bilancio della regione stessa e per la restante somma sulle disponibilità del Ministero dell'ambiente;

Considerata la necessità di attivare i poteri straordinari del Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire l'utilizzo delle predette somme mediante procedure straordinarie e derogatorie atte a permettere una immediata esecuzione degli interventi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 1992;

Decreta:

Si dichiara nella regione Liguria, in particolare nei comuni di Borghetto S. Spirito, Tovo S. Giacomo, Magliolo e Andora ed in quelli che dovessero risultare interessati dal fenomeno inquinante, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di estremo pericolo per la pubblica incolumità e per l'ambiente derivante dal rinvenimento di sostanze tossico-nocive costituenti causa di inquinamento per le falde acquifere sottostanti.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del tesoro, è autorizzato ad integrare il Fondo per la protezione civile della somma di lire 8 miliardi messa a disposizione dal Ministro dell'ambiente per il successivo trasferimento alla regione Liguria, nonché ad emanare provvedimenti straordinari ed urgenti intesi alla celere definizione degli interventi atti a fronteggiare la dichiarata emergenza.

Per l'attuazione degli interventi di cui al comma precedente il Ministro per il coordinamento della protezione civile disporrà, con successivo provvedimento, la nomina del presidente della regione Liguria quale commissario delegato ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Il presente decreto ha effetto immediato ed avrà la durata di sei mesi.

Roma, 28 maggio 1992

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
CAPRIA

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

92A2581

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

dal 3 al 31 marzo 1992: ufficio del registro atti pubblici di Bari, a causa delle operazioni di trasferimento dell'ufficio presso la nuova sede demaniale;

dal 5 al 31 marzo 1992: conservatoria dei registri immobiliari di Bari, a causa delle operazioni di trasferimento dell'ufficio presso la nuova sede demaniale;

in data 17 aprile 1992: ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia, a causa della partecipazione, ad un concorso bandito dall'Amministrazione finanziaria, di gran parte del personale in servizio presso il detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato, che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro e della conservatoria dei registri immobiliari sottoindicati è accertato come segue:

DAL 3 AL 31 MARZO 1992

Regione Puglia:
ufficio del registro atti pubblici di Bari.

DAL 5 AL 31 MARZO 1992

Regione Puglia:
conservatoria dei registri immobiliari di Bari.

IN DATA 17 APRILE 1992

Regione Lazio:
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2534

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 23 maggio 1992.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione in Italia di carni fresche da alcuni Paesi terzi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, concernente l'attuazione della direttiva comunitaria n. 72/462 relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi;

Visti gli articoli 11, 12 e 16 nonché l'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1° marzo 1992, regolamento di attuazione delle direttive n. 83/91/CEE, n. 88/289/CEE e n. 91/266/CEE relative a problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza da Paesi terzi, nonché di ricerca delle trichine nelle carni fresche di animali domestici della specie suina;

Vista la direttiva del Consiglio n. 83/91/CEE del 7 febbraio 1983, che modifica le direttive n. 72/462/CEE e n. 77/96/CEE;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1985, modificato dal decreto ministeriale 15 marzo 1990 recante norme sanitarie afferenti le pezzature, la certificazione e la bollatura delle carni fresche in importazione;

Vista la circolare n. 88 del 26 maggio 1967 concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973 recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1992 concernente la sostituzione dei Paesi terzi dai quali è ammessa l'importazione di animali della specie bovina e suina, di carni fresche e di prodotti a base di carne;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1991 concernente il mantenimento delle importazioni di animali vivi e carni fresche in provenienza da alcuni Paesi terzi;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 concernente norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Viste le ordinanze ministeriali 25 novembre 1986, 21 febbraio 1991 e 6 maggio 1991, concernenti le condizioni zoosanitarie per l'importazione di animali e di carni fresche provenienti dall'Argentina;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1991 concernente le modifiche all'ordinanza ministeriale 25 novembre 1986 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 maggio 1991 che modifica l'ordinanza 21 febbraio 1991;

Vista la decisione della commissione delle Comunità economiche europee del 20 marzo 1992 n. 92/215/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione sanitaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dall'Argentina;

Ritenuto necessario ed urgente adeguare la normativa nazionale in materia di condizioni zoosanitarie per le carni in importazione dai Paesi terzi alle disposizioni adottate in sede comunitaria;

Ordina:

Art. 1.

1. Fatte salve le condizioni igienico-sanitarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1° marzo 1992 citato in premessa, è consentita l'importazione dall'Argentina delle seguenti categorie di carni fresche:

a) carni fresche disossate, di bovini, ovini e caprini, escluse le frattaglie, dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili e che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario di accompagnamento, redatto in conformità del modello di cui all'allegato *A*;

b) carni fresche disossate o non disossate, di bovini, ovini e caprini, nati allevati e macellati nelle regioni dell'Argentina situate a sud del 42° parallelo, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità del modello di cui all'allegato *B*;

c) carni fresche di solipedi domestici, che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità del modello di cui all'allegato *C*;

d) le seguenti frattaglie di bovino, oltre alle frattaglie che possono essere importate ai sensi del disposto della lettera *b)*:

cuori completamente puliti;

muscoli diaframmatici completamente puliti;

lingue completamente pulite, con epitelio e senza osso, cartilagine o tonsille,

che posseggano i requisiti indicati nel certificato sanitario d'accompagnamento, redatto in conformità del modello di cui all'allegato *D*.

2. È vietata l'importazione dall'Argentina di carne fresca di categorie diverse da quelle elencate al paragrafo 1.

3. Le carni bovine fresche non disossate provenienti dai territori situati a sud del 42° parallelo non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica italiana prima che siano trascorsi almeno ventuno giorni dalla data della macellazione.

Art. 2.

1. In deroga all'art. 1, paragrafo 2, può essere consentita previo autorizzazione ministeriale rilasciata di volta in volta, anche l'importazione dei seguenti tipi di frattaglie bovine:

fegato completamente rifilato;

muscoli masseteri completamente rifilati;

polmoni rifilati;

altre frattaglie rifilate senza osso o cartilagine,

alle condizioni sanitarie previste nel certificato conforme al modello di cui all'allegato *E*.

I muscoli masseteri possono essere destinati tanto al consumo umano quanto alla trasformazione in alimenti per animali domestici. I polmoni, fegati ed altre frattaglie devono essere usati esclusivamente per la produzione di alimenti per animali domestici.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1, può essere concessa soltanto a stabilimenti espressamente riconosciuti a tal fine.

In ogni caso l'autorizzazione può essere rilasciata soltanto a stabilimenti appositamente riconosciuti idonei e sottoposti a controllo veterinario permanente che debbano fornire la garanzia che la materia prima sarà utilizzata esclusivamente per gli scopi previsti, e che forniscano assicurazioni ed adottino delle misure tali da escludere la possibilità di contatto con altri prodotti non sterilizzati.

In ogni caso la materia prima non potrà lasciare lo stabilimento nello stato originario, salvo casi di emergenza in cui dovrà essere trasportata in impianti per la distruzione posti sotto controllo veterinario.

L'importazione delle frattaglie di cui al comma 1 è inoltre subordinata alle seguenti condizioni:

a) dal momento della spedizione verso il territorio della Repubblica italiana, la materia prima deve essere chiusa in contenitori stagni e sigillati. Per i muscoli masseteri destinati al consumo umano, i cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura: «Da usare esclusivamente per la produzione di prodotti a base di carne cotta».

Per il fegato, i muscoli masseteri, i polmoni o altre frattaglie destinate alla produzione di alimenti per animali domestici, i cartoni, i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare la seguente dicitura: «Da usare esclusivamente per la produzione di alimenti per animali».

In entrambi i casi i contenitori e i documenti di accompagnamento devono recare l'indicazione del nome e dell'indirizzo del destinatario;

b) dal luogo di arrivo nel territorio della Repubblica italiana, la materia prima deve essere trasportata con contenitori o mezzi di trasporto stagni e debitamente sigillati verso lo stabilimento di destinazione riconosciuto idoneo alla trasformazione;

c) il servizio veterinario di confine, porto, aeroporto comunicherà, per via telegrafica, l'inoltro della materia prima in vincolo sanitario alla autorità veterinaria locale sotto la cui giurisdizione ricade lo stabilimento di destinazione;

d) durante il processo di fabbricazione la materia prima deve essere sterilizzata in contenitori ermeticamente chiusi, in modo da raggiungere un valore di Fc non inferiore a 3; il prodotto finito deve essere sottoposto ad un controllo veterinario per accertare il conseguimento del suddetto valore;

e) i veicoli, i contenitori o gli altri mezzi di trasporto di cui alla lettera *b)*, come pure tutte le attrezzature e gli utensili entrati in contatto con la materia prima anteriormente alla sterilizzazione, devono essere puliti e disinfettati mentre gli imballaggi e le confezioni devono essere distrutti in un inceneritore.

Art. 3.

Fatte salve le disposizioni di cui alla circolare n. 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, è autorizzata l'importazione dall'Argentina di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali farmaceutici a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

ottenuti da animali nati e allevati in Argentina e provenienti, qualora trattasi di fissipedi, da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

ottenuti in stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la CEE.

L'importazione di organi, ghiandole e tessuti provenienti da stabilimenti non autorizzati può essere consentita previo autorizzazione ministeriale da rilasciarsi di volta in volta.

Art. 4.

Le carni e le frattaglie refrigerate o congelate di specie animale, di categorie e di provenienze indicate al precedente art. 1 devono essere scortate oltre che dal certificato di Polizia sanitaria anche dal certificato di sanità conforme al modello di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 231 del 1° marzo 1992.

I certificati di polizia sanitaria attualmente impiegati, eventualmente modificati in conformità delle disposizioni della presente ordinanza, possono essere utilizzati sino al 1° giugno 1992.

Art. 5.

L'ordinanza ministeriale 25 novembre 1986 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di animali e di carni fresche dall'Argentina, modificata dalle ordinanze ministeriali 21 febbraio 1991 e 6 maggio 1991, è abrogata.

Art. 6.

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1992

p. *Il Ministro:* BRUNO

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche [1] disossate, di bovini, ovini e caprini destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di salubrità [2]: ....

Paese esportatore: Argentina (escluse le province del Chaco e Formosa)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di ....
(specie animale)

Tipo dei pezzi [3]: ....

Tipo di imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) macello(i) riconosciuto(i):

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto [4]: ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

....

[1] Carni fresche: tutte le parti di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.
[2] Facoltativo.
[3] L'importazione delle carni fresche disossate di bovini, ovini e caprini è autorizzata soltanto dopo disossamento totale e previa asportazione delle principali ghiandole linfatiche accessibili.
[4] Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le carni fresche disossate sopra descritte derivano:
   — da animali che hanno soggiornato in territorio argentino (escluse le province del Chaco e Formosa) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
   — nel caso di bovini,
     i) da animali che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (¹),
     ii) da animali nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barrancas e Colorado (¹),
   — da animali provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,
   — da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
   — da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE (nella sua versione più recente), effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica,
   — nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

2. le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo ufficiale;

3. le carni fresche disossate descritte qui sotto provengono da carcasse:
   — che hanno subito una maturazione a una temperatura ambiente superiore a + 2° C per almeno ventiquattro ore prima del disossamento,
   — e nelle quali, dopo maturazione e prima che le ossa siano lavate, il valore del pH misurato elettronicamente all'interno del muscolo longissimus dorsi è stato registrato a meno di 6,0 in ciascun caso;

4. .... (²).

Timbro

....
(firma del veterinario ufficiale)

....
(nome del firmatario a lettere maiscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(¹) Cancellare la dicitura inutile.
(²) Eventuali condizioni suplementari.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche (1) che provengono dalle regioni dell'Argentina situate a sud del 42° parallelo, di bovini, ovini e caprini destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di salubrità (2): ....

Paese esportatore: Argentina (a sud del 42° parallelo)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di (3) ....
(specie animale)

Tipo dei pezzi: ....

Tipo d'imballaggio: ....

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i):

....

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (4): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

---

(1) Carni fresche: tutte le parti di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE.

(3) L'importazione delle carni fresche di bovini, ovini e caprini è autorizzata soltanto se esse provengono da animali nati, allevati e macellati in Argentina a sud del 42° parallelo.

(4) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome

IV. Attestato di sanità:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le carni fresche sopra descritte derivano:
   - da animali nati, allevati e macellati in regioni dell'Argentina situate a sud del 42° parallelo,
   - da animali provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,
   - da animali che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
   - da animali che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo V dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica,
   - nel caso di carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie, in conseguenza del manifestarsi di un caso di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;
2. le carni fresche provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;
3. le carni fresche disossate sopra descritte provengono da animali macellati tra il .... e il .... (date di macellazione);
4. .... (¹).

Timbro

Fatto a ...., il ....

(firma del veterinario ufficiale)

....

(nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(¹) Eventuali condizioni supplementari.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a carni fresche [1] di solipedi domestici destinate alla Comunità economica europea

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di salubrità [2]: ....

Paese esportatore: Argentina

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di solipedi domestici

Tipo dei pezzi: ....

Tipo d'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi: ....

Peso netto:

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario [2] del (dei) macello(i) riconosciuto(i):

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario [2] del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto [3]: ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

---

[1] Carni fresche: tutte le parti di solipedi domestici idonee al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento inteso ad assicurarne la conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

[2] Facoltativo quando il paese di destinazione autorizza l'importazione di carni fresche per impieghi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a), della direttiva 72/462/CEE.

[3] Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di sanità:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano da animali che hanno soggiornato in territorio argentino per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

timbro

Fatto a ...., il ....

....
(firma del veterinario ufficiale)

....
(nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

ALLEGATO D

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a frattaglie (1) di bovini autorizzate dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) della decisione 92/215/CEE (cuori, muscoli diaframmatici e lingue), destinate alla Comunità economica europea a fini di trasformazione

Paese di destinazione: ....

Numero del certificato di sanità (2): ....

Paese esportatore: Argentina (escluse le province del Chaco e Formosa)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni (1):

Frattaglie di bovini

Tipo di frattaglie (cuori, muscoli diaframmatici e lingue): ....

Tipo dell'imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle frattaglie:

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i):

....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): ....

....

....

III. Destinazione delle frattaglie:

Le frattaglie sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto (3): ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

Nome e indirizzo del destinatario: ....

(1) Nelle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), possono essere importate solamente le seguenti frattaglie bovine: i cuori e i diaframmatici dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo e il grasso aderente sono stati completamente eliminati, le lingue con epitelio e senza ossa, ne cartilagini né amigdale.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di sanità:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le frattaglie sopra descritte derivano:
   - da bovini che hanno soggiornato in territorio argentino escluse le province del Chaco e Formosa per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
   - da bovini:
     - i) che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (¹),
     - ii) nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barrancas e Colorado (¹),
   - da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,
   - da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
   - da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE modificata da ultimo effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti), effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3. le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore;

4. .... (²).

Timbro

Fatto a ...., il ....

....
(firma del veterinario ufficiale)

(nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(¹) Cancellare la dicitura inutile.
(²) Eventuali condizioni supplementari.

ALLEGATO E

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a frattaglie [1] di bovini autorizzate dall'articolo 2 della decisione 92/215/CEE destinate alla Comunità economica europea per la trasformazione

Paese di destinazione: ....

Riferimento del certificato di salubrità [2]:

Paese esportatore: Argentina (escluse le province del Chaco e Formosa)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. **Identificazione delle frattaglie [1]:**

Frattaglie di bovini:

Tipo di frattaglie: ....

Tipo d'imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto:

II. **Provenienza delle frattaglie:**

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i): ....

....

III. **Destinazione delle frattaglie:**

Le frattaglie sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto [3]: ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario: stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni per il consumo umano [4] in alimenti per animali domestici [4]: ....

---

(1) Nelle condizioni previste all'articolo 2, si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine: i fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati eliminati completamente, secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE, i muscoli masseteri interi incisi in conformità al paragrafo 41 (A) del capitolo VII dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importati nelle condizioni previste all'articolo 2 anche i polmoni puliti di bovini destinati esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi, o i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati.

(2) Facoltativo.

(3) Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(4) Cancellare la dicitura inutile.

IV. **Attestato di sanità:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le frattaglie sopra descritte derivano:
   - da bovini che hanno soggiornato in territorio argentino (escluse le province del Chaco e Formosa) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
   - da bovini:

     i) che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (¹),

     ii) nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barrancas e Colorado (¹),
   - da bovini provenienti da un allevamento (da allevamenti) in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno al quale (ai quali), nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,
   - da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento d'origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per l'esportazione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico,
   - da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE, modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti) effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3. le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore.

4. .... (²).

Timbro

Fatto a ...., il ....

....
(firma del veterinario ufficiale)

....
(nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Eventuali condizioni supplementari

ALLEGATO F

CERTIFICATO DI SANITÀ

relativo a frattaglie [1] di bovini autorizzate dall'articolo 2 della decisione 92/215/CEE destinate alla Comunità economica europea per la trasformazione

Paese di destinazione: ....

Riferimento del certificato di salubrità [2]: ....

Paese esportatore: Argentina (escluse le province del Chaco e Formosa)

Ministero: ....

Dipartimento: ....

Riferimenti: ....
(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie [1]:

Frattaglie di bovini: ....

Tipo di frattaglie: ....

Tipo d'imballaggio: ....

Numero degli imballaggi: ....

Peso netto: ....

II. Provenienza delle frattaglie:

Indirizzo(i) degli stabilimenti sottoposti al controllo delle competenti autorità veterinarie: ......

....

....

III. Destinazione delle frattaglie:

Le frattaglie sono spedite da: ....
(luogo di spedizione)

a: ....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto [3]: ....

Nome e indirizzo dello speditore: ....

....

Nome e indirizzo del destinatario (stabilimenti approvati per la trasformazione delle carni in alimenti per animali domestici): ....

....

---

[1] Nelle condizioni previste all'articolo 2, si possono importare solamente le seguenti frattaglie bovine destinate esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali domestici di compagnia: i fegati dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati eliminati completamente, secondo le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 72/462/CEE e dai quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente e il grasso sono stati completamente eliminati. Possono essere importati nelle condizioni previste all'articolo 2 anche i polmoni puliti, da cui siano stati asportati la trachea, i grossi bronchi, o i gangli mediastinici e bronchiali ed altre frattaglie senz'osso o cartilagine dalle quali i linfonodi, il tessuto connettivo aderente, il grasso ed il muco sono stati completamente eliminati.

[2] Facoltativo.

[3] Per i contenitori indicare il numero d'immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

IV. **Attestato di sanità:**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le frattaglie sopra descritte derivano:
   — da bovini che hanno soggiornato in territorio argentino (escluse le province del Chaco e Formosa) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi,
   — da bovini che hanno trascorso detto periodo in una zona in cui si pratica regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale,
   — da bovini provenienti da allevamenti in cui non si sono verificati casi di afta epizootica nei 60 giorni precedenti la loro spedizione e intorno ai quali, nel raggio di 25 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni,
   — da bovini che, nel corso dell'ispezione sanitaria ante mortem di cui al capitolo VI dell'allegato I della direttiva 64/433/CEE modificata da ultimo, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati sottoposti in particolare ad un esame della bocca e degli zoccoli, da cui è risultata l'assenza di sintomi di afta epizootica;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento (da stabilimenti) in cui, in caso di scoperta di un focolaio di afta epizootica, le operazioni di preparazione delle carni destinate all'esportazione verso la Comunità europea possono riprendere soltanto previo abbattimento di tutti gli animali presenti, eliminazione di tutte le carni, pulizia totale e disinfezione totale dello stabilimento (degli stabilimenti) effettuati sotto il controllo di un veterinario ufficiale;

3. le frattaglie sopradescritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2 °C per almeno tre ore; per i muscoli masseteri il periodo di maturazione è di almeno ventiquattro ore;

4. .... (¹).

Timbro

Fatto a ...., il ....

....
(firma del veterinario ufficiale)

....
(nome del firmatario a lettere maiuscole, accompagnato dal titolo e dalle qualifiche)

(¹) Eventuali condizioni supplementari.

92A2535

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

Determinazione della misura dei contributi concedibili a favore delle imprese ubicate nelle zone destinatarie di azioni comunitarie cofinanziate.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, relativa agli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, ed in particolare l'art. 15;

Visti i programmi operativi approvati dalla Commissione CEE per le zone italiane interessate ai programmi comunitari obiettivo 2 (zone di declino industriale), obiettivo 5b (riconversione di zone rurali), Renaval (aree di crisi cantieristica);

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il contributo concedibile in conto capitale, a sostegno degli investimenti produttivi delle imprese localizzate nelle zone interessate ai programmi comunitari obiettivo 2, obiettivo 5b e Renaval è determinato nelle misure seguenti:

a) 20% degli investimenti, al netto degli eventuali oneri fiscali, quando realizzati da imprese aventi fino a 50 addetti ed un fatturato medio non superiore a 7,5 miliardi di lire nel triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda; il contributo è per un quarto a carico della CEE e per i restanti tre quarti a carico dello Stato;

b) 10% degli investimenti, al netto degli eventuali oneri fiscali, quando realizzati da imprese aventi fino a 200 addetti ed un fatturato medio non superiore a 22,5 miliardi di lire nel triennio antecedente l'anno di presentazione della domanda; il contributo è per un quarto a carico della CEE e per i restanti tre quarti a carico dello Stato.

Roma, 31 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2536

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

Direttive concernenti il finanziamento della quota nazionale pubblica relativa alla fase di attuazione dei Programmi integrati mediterranei.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con la politica comunitaria, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento del Consiglio CEE n. 2088 del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (PIM);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 1986;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le proprie delibere del 13 febbraio e del 17 dicembre 1986, relative ai Programmi integrati mediterranei;

Vista la propria delibera del 15 marzo 1990 relativa alla rimodulazione dei contributi dei Programmi integrati mediterranei per le regioni del Mezzogiorno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1990, recante atto di indirizzo e coordinamento ai fini dell'adozione dei Programmi integrati mediterranei;

Vista la propria delibera del 30 luglio 1991 concernente l'adozione di procedure per l'attuazione dei programmi e degli interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea;

Viste le decisioni comunitarie recanti la definizione della seconda fase di attuazione dei Programmi integrati mediterranei;

Considerata la necessità di stabilire le modalità del cofinanziamento nazionale della seconda fase dei Programmi integrati mediterranei, al fine di una sollecita attuazione dei programmi e di un completo utilizzo dei contributi comunitari e nazionali corrispondenti;

Vista la nota n. 2335 del 4 marzo 1992 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

Delibera:

1. La seconda fase dei Programmi integrati mediterranei viene finanziata, relativamente alla quota parte nazionale pubblica, con le disponibilità recate da:

Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

legge 1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni;

legislazione specifica di settore.

2. L'intervento del Fondo di rotazione è così determinato:

per le regioni del centro-nord, nella misura dell'80 per cento della quota nazionale pubblica attivata da ciascuna regione ed indicata nei relativi piani di finanziamento dei programmi;

per le regioni del Mezzogiorno, nella misura del 40 per cento della quota nazionale pubblica attivata da ciascuna regione ed indicata nei relativi piani finanziari dei programmi.

3. Il finanziamento a carico della legge n. 64/1986, e successive modificazioni ed integrazioni, viene stabilito in una misura non inferiore al 40 per cento della quota nazionale pubblica.

4. Il residuo onere resta a carico delle regioni che vi provvedono utilizzando le risorse derivanti da autorizzazioni di spesa recate da altre leggi statali o impiegando mezzi propri.

5. Nei limiti percentuali di cui al comma 2, l'intervento del Fondo di rotazione viene stabilito, in termini di cassa, su base annuale, con apposita delibera CIPE, in relazione alle effettive necessità finanziarie delle singole regioni e tenuto conto dell'avanzamento dei rispettivi programmi. A tali fini, le regioni presentano al Fondo di rotazione un piano di utilizzo particolareggiato delle risorse, articolato per singole annualità, in relazione all'andamento delle Nazioni, in ogni caso, le regioni potranno accedere ai contributi del Fondo di rotazione soltanto dopo aver provveduto ad erogare almeno l'80 per cento delle risorse messe complessivamente a loro disposizione, a livello comunitario ed in ambito nazionale, per la prima fase dei Programmi integrati mediterranei.

6. Sulla base delle richieste fatte pervenire alle regioni interessate, il CIPE determina l'intervento del Fondo per la prima annualità. Gli interventi per le annualità successive verranno stabiliti dal CIPE medesimo, allorché le regioni avranno utilizzato — in termini di cassa — almeno l'80 per cento della quota accordata dal Fondo per l'annualità precedente.

7. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato dal CIPE sulla base delle informazioni contabili fornite dal Fondo di rotazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 183/1987, che all'uopo si avvale del monitoraggio finanziario dei programmi realizzati tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

8. Il CIPE, entro il 31 ottobre di ogni anno, può ridurre i contributi accordati con le precedenti deliberazioni, per quelle regioni che alla data del 30 settembre presentano, in termini di pagamento, una percentuale di tiraggio inferiore al 50 per cento delle risorse assegnate e che, in base alla progressione dell'attuazione delle azioni, non diano sufficienti garanzie di un loro tempestivo utilizzo. A tal fine, le regioni trasmettono al Fondo di rotazione, nei tempi e con le modalità stabilite dall'autorità del Fondo medesimo, specifiche informazioni finanziarie.

Roma, 31 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2538

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

Ripartizione della somma di lire 418,700 miliardi tra gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a diretta gestione e l'Istituto superiore di sanità, in relazione al Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il comma 5 del medesimo art. 20 che demanda al CIPE, sentito il nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici, l'approvazione dei progetti suscettibili di immediata realizzazione;

Visto il citato comma 1, che autorizza le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 7 dicembre 1988;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 con la quale sono state determinate le quote di mutuo in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990, ed è stata altresì riservata la complessiva somma di 418,700 miliardi di lire per i programmi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari e degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto l'art. 4, comma 15 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il quale ha previsto che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari a diretta gestione, gli istituti zooprofilattici sperimentali e l'Istituto superiore di sanità, possano essere ammessi direttamente alla contrazione di mutui per la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 20 della legge n. 67/1988 a valere su una apposita quota di riserva determinata dal CIPE;

Vista la proposta del Ministro della sanità, concernente la ripartizione della predetta somma di 418,700 miliardi di lire tra gli istituti ed i policlinici interessati;

Considerato che il Ministero della sanità nella predetta proposta di riparto ha privilegiato i programmi di cui ha verificato la sicura ed immediata fattibilità, prevedendo nei confronti dei progetti non interamente finanziabili nel primo triennio, il completamento dei trienni successivi utilizzando eventualmente anche le quote del Fondo sanitario nazionale in conto capitale;

Ritenuto di condividere i criteri di riparto proposti dal Ministro della sanità;

Visto il parere espresso in data 27 settembre 1989 dal Consiglio sanitario nazionale in sede di proposta di ripartizione della disponibilità relativa al primo triennio, recepita con propria deliberazione del 13 ottobre 1989;

Delibera:

La somma di lire 418,700 miliardi viene ripartita tra gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli istituti zooprofilattici sperimentali, i policlinici universitari a diretta gestione e l'Istituto superiore di sanità, secondo quanto riportato nella tabella in allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Il Ministro della sanità, in sede di presentazione del prossimo piano triennale di investimenti in sanità, porterà ad adeguata soluzione il problema dei policlinici misti.

Roma, 31 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

RIPARTIZIONE RISERVA PER I.R.C.C.S., ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, POLICLINICI A GESTIONE DIRETTA, ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 11 MARZO 1988, N. 67.

Istituzioni	Programma di intervento	Finanziamento su art. 20 (miliardi)
A) I.R.C.C.S.:		
Ist. infanzia Burlo Garofalo (Trieste)	Ampliamento e ristrutturazione dell'istituto	7,700
Istituto tumori - Milano	Ristrutturazione e ampliamento	15,300
Istituto neurologico Besta - Milano	Ristrutturazione	21,800
Istituto Gaslini - Genova	Ristr. ediliz. e amm. tecnologico	15,400
Ist. tumori - Genova. .	Forniture impianti e attrezzature, installazione PET	3,800
Ist. ortopedico Rizzoli - Bologna	Ristrutturazione ed ampliamento	15,300
Ist. fisioter. osped. - Roma: osp. oncologico S. Andrea	Compl. ospedale oncol. S. Andrea	46,000
Ist. S. Raffaele - Roma	Compl. nuova sede ospedale e realizzazione unità spinale	19,200
Ist. dermopat. Immacolata - Roma	Ristr. e riqual. sede ospedal.	11,500
INRCA - Ancona	Ammoder. e costruzione sede regionale di Torino	11,500
Fondaz. Pascale - Napoli	Ristr. e ammodern. tecnologico	34,500
Ist. De Bellis - Castellana Grotte (Bari)	Completamento sede ospedaliera	7,700
	Totale I.R.C.C.S . . .	209,700
B) Istituto superiore sanità	Esigenze struttura sede	16,172
	Totale I.S.S . . .	16,172
C) Policlinici a gestione diretta:		
Università di Bologna	Ristr. clinica odontoiatrica e clinica neurologica	1,500
Policlinico «Tor Vergata» - Roma	Completamen. sede policlinico	38,500
Policlinico «Umberto I» - Roma (Università «La Sapienza»)	Ristrutturazione ed ampliamento interno	3,800
Policlinico Gemelli - Roma (Università cattolica)	Costruzione nuova sede centro geriatrico	28,400
I e II Policlinico - Napoli	Ristr. strutture ostetriche e neonatol. pediatr. II Policl.	3,800
Policlinico Palermo - III clinica chirurgica	Ristrutturazione e potenziam. tecnologico	14,828
Policlinico Messina . . .	Ristr. e ammodernam. tecnologico R.S.A.	23,000
	Totale policlinici . . .	113,828
D) Istituti zooprofilattici sperimentali:		
Istituti zooprofilattici sperimentali Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta	Opere prioritarie	9,080
Istituti zooprofilattici sperimentali Lombardia ed Emilia-Romagna	Opere prioritarie	9,400

Istituzioni	Programma di intervento	Finanziamento su art. 20 (miliardi)
Istituti zooprofilattici sperimentali Tre Venezie	Completamento nuova sede	6,100
Istituti zooprofilattici sperimentali Tre Venezie	Opere prioritarie	3,960
Istituti zooprofilattici sperimentali Umbria e Marche	Opere prioritarie	3,880
Istituti zooprofilattici sperimentali Abruzzo e Molise	Opere prioritarie	5,360
Istituti zooprofilattici sperimentali Lazio e Toscana	Opere prioritarie	7,840
Istituti zooprofilattici sperimentali Campania e Calabria	Opere prioritarie	7,450
Istituti zooprofilattici sperimentali Puglia e Basilicata	Opere prioritarie	14,360
Istituti zooprofilattici sperimentali Sicilia	Opere prioritarie	5,360
Istituti zooprofilattici sperimentali Sardegna	Opere prioritarie	6,210
	Totale I.Z.S . . .	79,700
	TOTALE GENERALE . . .	418,700

92A2537

DELIBERAZIONE 31 marzo 1992.

Determinazioni relative alla quota già attribuita alla regione Sicilia per il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989 con la quale, tra l'altro, è stata riservata la somma di 418,700 miliardi di lire per i programmi degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari e degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Vista la propria deliberazione in data 30 luglio 1991, con la quale è stato approvato ed ammesso al finanziamento l'intervento relativo alla «clinica chirurgica III dell'Università di Palermo», per un importo pari a L. 14.828.000.000 a valere sulle autorizzazioni di spesa in favore della regione Sicilia, in quanto provvisoriamente ricompreso nel programma sanitario della regione medesima, in attesa della ripartizione del sopraindicato accantonamento di 418,700 miliardi di lire;

Considerato che il Ministro della sanità ha inoltrato una proposta concernente la ripartizione del citato accantonamento di 418,700 miliardi di lire tra gli istituti ed i policlinici interessati, tra i quali è ricompreso l'intervento relativo alla terza clinica chirurgica dell'Università di Palermo;

Vista la propria delibera in pari data con la quale viene ripartita la predetta somma di lire 418,700 miliardi ed autorizzato il policlinico di Palermo ad assumere direttamente mutui per il finanziamento del progetto di cui sopra, per l'importo di L. 14.828.000.000;

Delibera:

La somma di L. 14.828.000.000 relativa al finanziamento della terza clinica chirurgica dell'Università di Palermo, oggetto della deliberazione in data odierna in premessa, è resa disponibile per le esigenze relative al piano triennale di investimenti in materia di edilizia sanitaria della regione Sicilia.

Roma, 31 marzo 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A2539

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Direttiva, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla gestione del bilancio dello Stato e degli enti del settore pubblico allargato per l'anno 1992, ad integrazione della analoga direttiva emanata il 16 gennaio 1992.

1. A decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente direttiva, viene sospesa fino al 30 settembre 1992 la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio per tutte le amministrazioni dello Stato e le aziende autonome, sotto la diretta responsabilità dei direttori generali.

La presente direttiva non si applica alle spese relative a stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria; alle competenze accessorie del personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni (ed in particolare a quelle afferenti le iniziative in atto per il potenziamento della sicurezza pubblica), agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi con il funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi internazionali, nonché alle annualità relative ai limiti di impegno decorrenti da esercizi precedenti ed alle rate di ammortamento di mutui.

Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio, sentito il Ministro del tesoro, ovvero per sua delega il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di ulteriori impegni di spesa nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. Per gli aspetti diversi dall'assunzione degli impegni di spesa, sono prorogate fino al 30 settembre 1992 le disposizioni della precedente direttiva emanata il 16 gennaio 1992 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1992).

Il Governo rivolge invito agli enti territoriali ed a tutti gli enti decentrati di spesa di restringere il ricorso al finanziamento da parte di enti creditizi.

3. La presente direttiva costituisce atto di indirizzo volto al conseguimento di obiettivi di interesse nazionale, per la cui attuazione gli enti del settore pubblico allargato sono tenuti ad adottare atti coerenti, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della direttiva medesima.

92A2582

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, firmata a Londra il 1° giugno 1972.

A seguito dell'emanazione della legge n. 149 del 23 aprile 1991, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1991, che ha autorizzato l'adesione italiana alla convenzione per la conservazione delle foche antartiche, con annesso, firmata a Londra il 1° giugno 1972, si è provveduto a depositare lo strumento di adesione in data 2 aprile 1992. Conformemente alle disposizioni dell'art. 13 della convenzione, la stessa è entrata in vigore per l'Italia il 2 maggio 1992.

92A2544

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della «Congregazione delle suore francescane di Mondovì», in Mondovì

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1992, registro n. 20 Interno, foglio n. 10, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla «Congregazione delle suore francescane di Mondovì», con sede in Mondovì (Cuneo).

92A2545

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Campobasso, Cosenza, Lecce, Torino e Venezia.

Con decreto ministeriale n. 1/4402 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.590.036.451, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.611.423.648 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4558 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Cosenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.454.036.496, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.492.840.290 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cosenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4273 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.568.197.700, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 22.586.984.800 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4428 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Torino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 2.102.756.784, pari all'80% dell'importo richiesto di L. 2.628.445.980, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 2.654.578.230 iscritto a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4392 del 24 aprile 1992 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Venezia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1993, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 710.951.400, pari al 60% dell'importo richiesto di L. 1.184.919.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.185.598.525 iscritto a nome della ditta «Iran Loom di Granzotto Orfeo e C.» S.a.s.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Venezia darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

92A2469

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 11 maggio 1992 la riscossione del carico tributario di L. 541.226.823 dovuto dalla S.r.l. Cotto Bacconi di Impruneta, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Firenze nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1992 la riscossione del carico tributario di L. 390.577.406 dovuto dalla S.r.l. Albanese e De Pace, con sede in Taranto, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Taranto nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1992 la riscossione del carico tributario di L. 33.164.590 dovuto dal sig. Gabrielli Renato di Ascoli Piceno, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Ascoli Piceno nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali del sopramenzionato contribuente, il quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

92A2546

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione sociale della società «Concorde Accountants S.r.l.», con sede legale in Messina

Con decreto interministeriale 18 maggio 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, il decreto interministeriale 6 maggio 1978, modificato in data 12 luglio 1983, con il quale la società «Concorde Accountants S.r.l.», con sede legale in Messina, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende è ulteriormente modificato per quanto concerne la denominazione della società variata in «Accountants S.r.l. - Società di revisione contabile».

92A2549

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'osservatorio astronomico di Pino Torinese ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 3 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1992, registro n. 6 Università, foglio n. 79, l'osservatorio astronomico di Pino Torinese è stato autorizzato ad accettare dalla sig.ra Tosello Maddalena ved. Tribolo un legato consistente in un immobile sito in Torino, corso Toscana n. 93, al piano 7°, descritto al nuovo catasto edilizio urbano di Torino alla partita n. 96.333, foglio 64, n. 1013/20 - Z.C.2 cat. A/3, del valore di L. 59.000.000.

92A2516

Riconoscimento della personalità giuridica del «Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica», in Roma

Con decreto ministeriale 3 settembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1992, registro n. 6 Università, foglio n. 309, è stata riconosciuta la personalità giuridica del «Consorzio interuniversitario nazionale per l'informatica» (C.I.N.I.), con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto.

92A2517

Riconoscimento della personalità giuridica del «Consorzio interuniversitario nazionale per la bioncologia», in Valenzano

Con decreto ministeriale 21 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1992, registro n. 7 Università, foglio n. 153, è stata riconosciuta la personalità giuridica del «Consorzio interuniversitario nazionale per la bioncologia», con sede in Valenzano (Bari), e ne è stato approvato lo statuto.

92A2518

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Consorzio di credito per le opere pubbliche

Con decreto ministeriale 24 aprile 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Consorzio di credito per le opere pubbliche che prevede:

la trasformazione dell'ente pubblico «Consorzio di credito per le opere pubbliche - Crediop» in società per azioni, denominata «Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a.» ed in forma abbreviata «Crediop S.p.a.», che avrà un capitale sociale di lire 2.100 miliardi — con aumento a titolo gratuito, di lire 1.400 miliardi rispetto all'attuale capitale di lire 700 miliardi dell'ente pubblico Crediop — rappresentato da n. 1.050.000.000 di azioni da nominali L. 2.000 ciascuna, di proprietà del «Gruppo bancario San Paolo di Torino S.p.a.» per il 52,3%, dell'Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. per il 37% e della Cassa depositi e prestiti per il restante 10,7%;

l'adozione da parte del Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a., di un nuovo statuto, che estende l'operatività dell'Istituto all'esercizio del credito fondiario ed edilizio ai sensi della legge n. 175/1991 e nel quale sono previste norme che assicurano il mantenimento del controllo pubblico;

l'acquisto per un complessivo 80% del capitale della «San Paolo Finance S.p.a.» dalla San Paolo Holding, dalla Banca provinciale Lombarda e dal Banco Lariano, nonché l'acquisto della partecipazione nell'Istituto di credito sportivo posseduta dall'Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. (10,81%), ai sensi della legge n. 287/1990.

92A2547

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Loreto

Con decreto ministeriale 23 aprile 1992 è stata approvata la modifica dell'art. 10 dello statuto della Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto.

92A2548

N. 101

Corso dei cambi del 26 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1211,500	1211,500	1211,550	1211,500	1211,500	1211,500	1211,600	1211,500	1211,500	1211,500
E.C.U.	1548,850	1548,850	1548 —	1548,850	1548,850	1548,850	1549,250	1548,850	1548,850	1548,850
Marco tedesco	753,780	753,780	753,75	753,780	753,780	753,780	753,770	753,780	753,780	753,780
Francò francese	224,290	224,290	224,650	224,290	224,290	224,290	224,270	224,290	224,290	224,290
Lira sterlina	2216,200	2216,200	2218 —	2216,200	2216,200	2216,200	2216,650	2216,200	2216,200	2216,200
Fiorino olandese	669,450	669,450	669,55	669,450	669,450	669,450	669,450	669,450	669,450	669,450
Franco belga	36,631	36,631	36,600	36,631	36,631	36,631	36,631	36,631	36,631	36,631
Peseta spagnola	12,066	12,066	12,110	12,066	12,066	12,066	12,069	12,066	12,066	12,066
Corona danese	195,160	195,160	195,500	195,160	195,160	195,160	195,200	195,160	195,160	195,160
Lira irlandese	2016,500	2016,500	2015 —	2016,500	2016,500	2016,500	2016,750	2016,500	2016,500	—
Dracma greca	6,332	6,332	6,320	6,332	6,332	6,332	6,333	6,332	6,332	—
Escudo portoghese	9,077	9,077	9,080	9,077	9,077	9,077	9,090	9,077	9,077	9,077
Dollaro canadese	1007,450	1007,450	1007 —	1007,450	1007,450	1007,450	1007,500	1007,450	1007,450	1007,450
Yen giapponese	9,392	9,392	9,400	9,392	9,392	9,392	9,392	9,392	9,392	9,392
Franco svizzero	819,800	819,800	820 —	819,800	819,800	819,800	820,120	819,800	819,800	819,800
Scellino austriaco	107,114	107,114	107 —	107,114	107,114	107,114	107,118	107,114	107,114	107,140
Corona norvegese	193,360	193,360	193 —	193,360	193,360	193,360	193,100	193,360	193,360	193,360
Corona svedese	209,340	209,340	209 —	209,340	209,340	209,340	209,330	209,340	209,340	209,340
Marco finlandese	277,660	277,660	277,500	277,660	277,660	277,660	277,700	277,660	277,660	—
Dollaro australiano	919,400	919,400	919 —	919,400	919,400	919,400	918,200	919,400	919,400	914,400

Media dei titoli del 26 maggio 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,550
» » » 21- 4-1987/94	99,950
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,025
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,175
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,075
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,075
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100

Titolo	Valore
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,600
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,125
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,225
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	95,050
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	99,100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,950
» » » » 19- 8-1987/92	100 —
» » » » 1-11-1987/92	99,950
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,950
» » » »	1- 3-1988/93	100—
» » » »	1- 4-1988/93	99,950
» » » »	1- 5-1988/93	100,300
» » » »	1- 6-1988/93	100,500
» » » »	18- 6-1986/93	100,200
» » » »	1- 7-1988/93	100,325
» » » »	17- 7-1986/93	100,100
» » » »	1- 8-1988/93	100,300
» » » »	19- 8-1986/93	99,925
» » » »	1- 9-1988/93	100,150
» » » »	18- 9-1986/93	99,625
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	99,450
» » » »	1-11-1988/93	100,475
» » » »	18-11-1987/93	99,925
» » » »	19-12-1986/93	100,100
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,150
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,675
» » » »	1-11-1989/94	99,875
» » » »	1- 1-1990/95	99,900
» » » »	1- 2-1985/95	100,350
» » » »	1- 3-1985/95	99,150
» » » »	1- 3-1990/95	99,600
» » » »	1- 4-1985/95	98,800
» » » »	1- 5-1985/95	98,975
» » » »	1- 5-1990/95	99,550
» » » »	1- 6-1985/95	99,425
» » » »	1- 7-1985/95	99,875
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,525
» » » »	1- 9-1985/95	99,075
» » » »	1- 9-1990/95	99,600
» » » »	1-10-1985/95	99,075
» » » »	1-10-1990/95	99,425
» » » »	1-11-1985/95	99,250
» » » »	1-11-1990/95	99,425
» » » »	1-12-1985/95	99,175
» » » »	1-12-1990/95	99,725
» » » »	1- 1-1986/96	99,200
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,350
» » » »	1- 1-1991/96	99,825
» » » »	1- 2-1986/96	99,775
» » » »	1- 2-1991/96	99,650
» » » »	1- 3-1986/96	99,750
» » » »	1- 4-1986/96	99,425
» » » »	1- 5-1986/96	99,650
» » » »	1- 6-1986/96	99,950
» » » »	1- 7-1986/96	99,875
» » » »	1- 8-1986/96	99,425
» » » »	1- 9-1986/96	99,100
» » » »	1-10-1986/96	99,475
» » » »	1-11-1986/96	98,625
» » » »	1-12-1986/96	98,700
» » » »	1- 1-1987/97	98,725
» » » »	1- 2-1987/97	99,150
» » » »	18- 2-1987/97	99,150
» » » »	1- 3-1987/97	99,100
» » » »	1- 4-1987/97	98,775
» » » »	1- 5-1987/97	99,050
» » » »	1- 6-1987/97	99,875
» » » »	1- 7-1987/97	99,600
» » » »	1- 8-1987/97	99,525
» » » »	1- 9-1987/97	98,975
» » » »	1- 3-1991/98	98,750
» » » »	1- 4-1991/98	98,425
» » » »	1- 5-1991/98	98,500
» » » »	1- 6-1991/98	98,725
» » » »	1- 7-1991/98	98,750
» » » »	1- 8-1991/98	98,625
» » » »	1- 9-1991/98	98,550
» » » »	1-10-1991/98	98,350
» » » »	1-11-1991/98	98,425

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,15%	1- 6-1992	100—
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,775
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,725
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,800
» » »	12,50%	1-10-1992	99,800
» » »	12,50%	1- 2-1993	100—
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,925
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,025
» » »	12,50%	17-11-1993	100,175
» » »	12,50%	1-12-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100—
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100—
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100—
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	99,950
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,525
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	98,450
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,125
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,100
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,075
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,175
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,250
» » »	12,00%	18- 9-1991/98	98,225
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,350
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,950
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	98,800

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	25- 5-1988/92	8,50%	99,650
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,775
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,800
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,700
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,750
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,525
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,900
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,100
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,275
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,100
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,900
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,300
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	101,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,450
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,750
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,550
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,600
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,550
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,250
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,200
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,225
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,900
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SFORACI

92M26052

N. 102

Corso dei cambi del 27 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1229,600	1229,600	1230 —	1229,600	1229,600	1229,600	1230,100	1229,600	1229,600	1229,600
E.C.U.	1549,400	1549,400	1549 —	1549,400	1549,400	1549,400	1549,700	1549,400	1549,400	1549,400
Marco tedesco	753,460	753,460	753,500	753,460	753,460	753,460	753,490	753,460	753,460	753,460
Franco francese	224,410	224,410	224,900	224,410	224,410	224,410	224,440	224,410	224,410	224,410
Lira sterlina	2217,200	2217,200	2220 —	2217,200	2217,200	2217,200	2217,400	2217,200	2217,200	2217,200
Fiorino olandese	669,120	669,120	669 —	669,120	669,120	669,120	669,110	669,120	669,120	669,120
Franco belga	36,615	36,615	36,600	36,615	36,615	36,615	36,625	36,615	36,615	36,615
Peseta spagnola	12,077	12,077	12,095	12,077	12,077	12,077	12,082	12,077	12,077	12,077
Corona danese	195,390	195,390	195,500	195,390	195,390	195,390	195,440	195,390	195,390	195,390
Lira irlandese	2015,800	2015,800	2015 —	2015,800	2015,800	2015,800	2016,990	2015,800	2015,800	—
Dracma greca	6,327	6,327	6,320	6,327	6,327	6,327	6,334	6,327	6,327	—
Escudo portoghese	9,087	9,087	9,060	9,087	9,087	9,087	9,094	9,087	9,087	9,087
Dollaro canadese	1021,400	1021,400	1022 —	1021,400	1021,400	1021,400	1020,500	1021,400	1021,400	1021,400
Yen giapponese	9,434	9,434	9,450	9,434	9,434	9,434	9,436	9,434	9,434	9,434
Franco svizzero	823,610	823,610	824 —	823,610	823,610	823,610	823,250	823,610	823,610	823,610
Scellino austriaco	107,061	107,061	107 —	107,061	107,061	107,061	107,060	107,061	107,061	107,061
Corona norvegese	193,420	193,420	193 —	193,420	193,420	193,420	193,400	193,420	193,420	193,420
Corona svedese	209,340	209,340	209,250	209,340	209,340	209,340	209,090	209,340	209,340	209,340
Marco finlandese	277,670	277,670	277,500	277,670	277,670	277,670	277,500	277,670	277,670	—
Dollaro australiano	930,200	930,200	930,500	930,200	930,200	930,200	929,500	930,200	930,200	930,200

Media dei titoli del 27 maggio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89,900
» » » 21- 4-1987/94	88,625
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,025
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	100 —
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,025
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,050
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,800
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,050
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,175
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,050
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	98,800
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,250
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,950
» » » » 19- 8-1987/92	100 —
» » » » 1-11-1987/92	99,950
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988/93. . . .	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 4-1988/93. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 5-1988/93. . . .	100,250
»	»	»	»	1- 6-1988/93. . . .	100,500
»	»	»	»	18- 6-1986/93. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 7-1988/93. . . .	100,325
»	»	»	»	17- 7-1986/93. . . .	100,125
»	»	»	»	1- 8-1988/93. . . .	100,150
»	»	»	»	19- 8-1986/93. . . .	99,875
»	»	»	»	1- 9-1988/93. . . .	100,100
»	»	»	»	18- 9-1986/93. . . .	99,700
»	»	»	»	1-10-1988/93. . . .	100,100
»	»	»	»	20-10-1986/93. . . .	99,450
»	»	»	»	1-11-1988/93. . . .	100,400
»	»	»	»	18-11-1987/93. . . .	99,925
»	»	»	»	19-12-1986/93. . . .	100,050
»	»	»	»	1- 1-1989/94. . . .	100,175
»	»	»	»	1- 2-1989/94. . . .	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94. . . .	100,150
»	»	»	»	15- 3-1989/94. . . .	100,150
»	»	»	»	1- 4-1989/94. . . .	100,100
»	»	»	»	1- 9-1989/94. . . .	99,925
»	»	»	»	1-10-1987/94. . . .	99,600
»	»	»	»	1-11-1989/94. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 1-1990/95. . . .	99,900
»	»	»	»	1- 2-1985/95. . . .	100,300
»	»	»	»	1- 3-1985/95. . . .	99,100
»	»	»	»	1- 3-1990/95. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 4-1985/95. . . .	98,725
»	»	»	»	1- 5-1985/95. . . .	98,925
»	»	»	»	1- 5-1990/95. . . .	99,550
»	»	»	»	1- 6-1985/95. . . .	99,425
»	»	»	»	1- 7-1985/95. . . .	99,925
»	»	»	»	1- 7-1990/95. . . .	99,725
»	»	»	»	1- 8-1985/95. . . .	99,475
»	»	»	»	1- 9-1985/95. . . .	99,075
»	»	»	»	1- 9-1990/95. . . .	99,575
»	»	»	»	1-10-1985/95. . . .	99,025
»	»	»	»	1-10-1990/95. . . .	99,425
»	»	»	»	1-11-1985/95. . . .	99,250
»	»	»	»	1-11-1990/95. . . .	99,325
»	»	»	»	1-12-1985/95. . . .	99,125
»	»	»	»	1-12-1990/95. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96. . . .	99,125
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	99,350
»	»	»	»	1- 1-1991/96. . . .	99,775
»	»	»	»	1- 2-1986/96. . . .	99,650
»	»	»	»	1- 2-1991/96. . . .	99,550
»	»	»	»	1- 3-1986/96. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 4-1986/96. . . .	99,425
»	»	»	»	1- 5-1986/96. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 6-1986/96. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 7-1986/96. . . .	99,825
»	»	»	»	1- 8-1986/96. . . .	99,375
»	»	»	»	1- 9-1986/96. . . .	99,050
»	»	»	»	1-10-1986/96. . . .	99,475
»	»	»	»	1-11-1986/96. . . .	98,625
»	»	»	»	1-12-1986/96. . . .	98,700
»	»	»	»	1- 1-1987/97. . . .	98,625
»	»	»	»	1- 2-1987/97. . . .	99,100
»	»	»	»	18- 2-1987/97. . . .	99,100
»	»	»	»	1- 3-1987/97. . . .	99,050
»	»	»	»	1- 4-1987/97. . . .	98,775
»	»	»	»	1- 5-1987/97. . . .	99,—
»	»	»	»	1- 6-1987/97. . . .	99,950
»	»	»	»	1- 7-1987/97. . . .	99,550
»	»	»	»	1- 8-1987/97. . . .	99,225
»	»	»	»	1- 9-1987/97. . . .	98,925
»	»	»	»	1- 3-1991/98. . . .	98,625
»	»	»	»	1- 4-1991/98. . . .	98,425
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 5-1991/98. . . .	98,500
»	»	»	»	1- 6-1991/98. . . .	98,675
»	»	»	»	1- 7-1991/98. . . .	98,750
»	»	»	»	1- 8-1991/98. . . .	98,625
»	»	»	»	1- 9-1991/98. . . .	98,550
»	»	»	»	1-10-1991/98. . . .	98,300
»	»	»	»	1-11-1991/98. . . .	98,325

Buoni	Tesoro	Pol.	9,15%	1- 6-1992.	100,100
»	»	»	10,50%	1- 7-1992.	99,775
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	99,725
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	99,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	99,750
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	99,750
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	99,950
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	99,950
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	99,875
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	99,875
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	100 —
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,950
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	100,125
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	100,125
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,900
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,975
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,925
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,175
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,975
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,475
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	98,400
»	»	»	12,50%	1-11-1991/96	98,325
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,125
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,100
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,075
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,050
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98.	98,200
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	98,100
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,175
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	98,600
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/2001	98,750

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22-11-1984/92	10,50% .	99,750
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	99,750
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	100,050
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	99,750
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	97,550
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	96,950
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	97,075
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	98,325
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	96,125
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	96,875
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	99 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	95,300
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	101,400
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	94,450
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	100,750
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	99,550
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	100,600
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	102,150
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	103,550
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	105,900
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	100,500
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50% .	106,950
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90% .	102,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

92M27052

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Approvazione del nuovo statuto dell'opera della scuola magistrale ortofrenica «Giuseppe Ferruccio Montesano» di Roma

Con decreto ministeriale 18 giugno 1991 è stata approvata l'integrale modifica dello statuto dell'opera della scuola magistrale ortofrenica di Roma «Giuseppe Ferruccio Montesano», il cui testo fa parte integrante dello stesso decreto.

92A2521

Approvazione del nuovo statuto della Federazione nazionale istituzioni pro ciechi

Con decreto ministeriale 20 maggio 1991 è stata approvata l'integrale modifica dello statuto della Federazione nazionale istituzioni pro ciechi, il cui testo fa parte integrante dello stesso decreto.

92A2522

Autorizzazione al liceo classico «Empedocle» di Agrigento ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Agrigento prot. n. 50/div. I del 9 gennaio 1992, il liceo classico «Empedocle» di Agrigento è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 10.000.000 la cui rendita annuale derivante dallo stesso investimento deve essere devoluta per due borse di studio dell'importo di L. 500.000, al nome di «Rossella Gucciardino»; la stessa è stata devoluta dal prof. Giuseppe Gucciardino.

92A2523

Autorizzazione al liceo scientifico statale «O. Tedone» di Ruvo di Puglia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 317/I sett. del 21 maggio 1991, il liceo scientifico statale «O. Tedone» di Ruvo di Puglia (Bari) è stato autorizzato ad accettare la donazione di un computer IBM completo di tavolo portaterminale e pedana per un valore di L. 8.768.360 da parte della ditta Elettronica veneta S.p.a.

92A2524

Autorizzazione al liceo scientifico statale «L. Spallanzani» di Reggio Emilia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Reggio Emilia prot. n. 9146/2 sett. del 3 marzo 1992, il liceo scientifico statale «L. Spallanzani» di Reggio Emilia è stato autorizzato ad accettare, dalla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, la donazione di una somma di denaro pari a L. 15.000.000 da destinare all'acquisto di attrezzature per laboratori di fisica e chimica.

92A2525

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «F. De Sanctis» di Trani ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 319/I sett. del 27 gennaio 1992, il liceo ginnasio statale «F. De Sanctis» di Trani è stato autorizzato ad accettare la donazione di una somma di L. 10.000.000 offerta dai volontari benefattori per l'istituzione di una borsa di studio intitolata al preside «Francesco Milano».

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 756/I sett. del 27 gennaio 1992, il liceo ginnasio statale «F. De Sanctis» di Trani (Bari) è stato autorizzato ad accettare la somma di L. 2.000.000, al fine della istituzione di una borsa di studio intestata «Dott. Alfredo Albanese», a favore di alunni.

92A2526

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «L. A. Muratori» di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena n. 1040/91 I sett. del 22 giugno 1992, il liceo ginnasio statale «L. A. Muratori» di Modena, è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 2.000.000 in C.C.T., affinché con la rendita annua sia istituita una borsa di studio da assegnarsi all'alunno o alunna che si sia maggiormente distinto nello studio delle materie scientifiche offerta dalla sig.ra Marancili Virginia ved. Canevazzi.

92A2527

Autorizzazione al liceo scientifico statale «L. Magrini» di Gemona del Friuli ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Udine n. 296/I sett. del 24 gennaio 1992, il liceo scientifico statale «L. Magrini» di Gemona del Friuli, è stato autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice «Olivetti copia 7025», valutata L. 2.856.000, offerta dalla Banca popolare di Gemona.

Con decreto del prefetto di Udine n. 8345/I sett. del 24 gennaio 1992, il liceo scientifico statale «L. Magrini» di Gemona del Friuli, è stato autorizzato ad accettare la donazione di materiale per laboratorio di chimica per un valore di L. 2.519.000 dalla Federchimica di Roma.

92A2528

Autorizzazione all'istituto magistrale statale «Sofonisba Anguissola» di Cremona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cremona n. 488/92 del 6 marzo 1992, l'istituto magistrale statale «Sofonisba Anguissola» di Cremona è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 13.000.000 la cui rendita dovrà essere devoluta per l'assegnazione di una borsa di studio ad un diplomato o diplomata dell'istituto che prosegue gli studi all'Università; la borsa di studio è istituita da un gruppo di amici.

92A2529

Autorizzazione al liceo scientifico statale «Blaise Pascal» di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 217/div. I del 26 febbraio 1992, il liceo scientifico statale «Blaise Pascal» di Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione di una somma di L. 12.000.000, e successivi incrementi, per una borsa di studio intitolata ad «Andrea Bassi».

92A2530

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezioni di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2 quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675

Il CIPI nella seduta del 25 marzo 1992, ha deliberato quanto segue:

1) l'impresa Opocrin S.p.a, con sede in Formigine (Modena) e stabilimento di Casale di Mezzani, non può ritenersi, a decorrere dal 16 luglio 1991, in condizione di ristrutturazione aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *a)*, della legge n. 675/1977;

2) l'impresa F.M. - Fabbrica motoveicoli S.p.a., con sede e stabilimento di Barzago (Como), non è riconosciuta, a decorrere dal 31 dicembre 1990, in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge n. 675/1977;

3) l'impresa Sime telefonia, con sede e stabilimento in Firenze, non è riconosciuta, a decorrere dal 27 marzo 1991, in condizione di crisi aziendale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge n. 675/1977.

92A2550

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune censuario di Baschi

Con D.A. n. 5 - PG/B.I. 69 del 30 marzo 1992 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda, del reliquato stradale di mq 310, ubicato lungo la strada statale n. 205 e contraddistinto al foglio n. 61, part. 115/B del comune censuario di Baschi.

92A2552

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 26 maggio 1992).

Nel decreto-legge specificato in epigrafe, ed in corrispondenza delle sottoelencate pagine della citata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 8, all'art. 1, comma 12, terzo periodo, le parole: «... *entro la predetta data del 19 giugno 1992.*», sono sostituite dalle seguenti: «... *entro il 30 giugno 1992.*» ed al medesimo art. 1, comma 12, al quarto periodo, in fine, il punto di interlineazione va sostituito con il «punto e virgola» e, di seguito, sono aggiunte le seguenti parole: «*il termine del 1° giugno 1992 indicato nell'articolo 1, comma 6, del predetto decreto-legge n. 269 del 1992 è differito al 30 giugno 1992.*»;

alla pag. 10, all'art. 6, comma 10, dove è scritto: «... note di trascrizione di cui al comma *1* ...», leggasi: «... note di trascrizione di cui al comma *9* ...»;

alla pag. 11, al medesimo comma 10 dell'art. 6, in luogo delle parole: «... l'efficacia della trascrizione di cui al comma *1* ...», leggasi: «... l'efficacia della trascrizione di cui al comma *9* ...»;

alla stessa pagina, all'art. 6, comma 11, in luogo delle parole: «... procedura di cui ai commi *1 e 2* ...», leggasi: «... procedura di cui ai commi *9 e 10* ...».

92A2583

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero del tesoro recante: «Rivalutazione annuale del capitale dei certificati di credito del Tesoro reali». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 27 maggio 1992)

Nell'ultima proposizione del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 21, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «..., si rende noto che la variazione percentuale del predetto indice, verificatasi nell'anno 1991 rispetto all'anno precedente, è del *6* per cento.», si legga: «..., si rende noto che la variazione percentuale del predetto indice, verificatasi nell'anno *1991* rispetto all'anno precedente, è del *6,8* per cento.».

92A2580

Comunicato relativo alla deliberazione 25 marzo 1992 del Comitato interministeriale per la programmazione economica riguardante: «Linee programmatiche per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1992).

Nella deliberazione citata in epigrafe, alla pag. 28, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del punto 4., dove è scritto: «... in favore *della* società Copro-B Sadam ...», si legga: «... in favore *delle* società Copro B *e* Sadam ...».

92A2554

Comunicato relativo alla deliberazione 25 marzo 1992 del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale riguardante: «Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 1992).

Nella delibera citata in epigrafe, alla pag. 20, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scrito: «Deliberazione 25 marzo 1992», si legga: «Deliberazione 25 *e 31* marzo 1992».

Alla pag. 39, seconda colonna, penultima riga, dove è scritto: «Roma, 25 marzo 1992», si legga: «Roma, 25 *e 31* marzo 1992».

92A2555

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200